

Commercialisti Associati

Cimarolli – Zorzi F. – Veronesi – Pellegrini – Zorzi N.

25124 Brescia
5, Via Aldo Moro
Tel. 030 2208600
Fax. 030 2208534
Studiobrescia@commass.net

38100 Trento
8, Via Oss Mazzurana
Tel. 0461 236195
Fax. 0461 234917
Studiotrento@commass.net

38080 Darzo
1, Zona Artigianale
Tel. 0465 685241
Fax. 0465 685470
Studiodarzo@commass.net

20144 Milano
11, Corso Vercelli
Tel. 02 4694545
Fax. 02 48009919
Studiomilano@commass.net

SPAZIO AZIENDE “AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE”

“Spazio aziende” è destinato alla clientela dello studio e contiene, con un linguaggio semplice, una sintesi delle ultime novità, un commento relativo ad argomenti di utilità generale e lo scadenzario degli adempimenti del mese.

In allegato si riporta “Spazio aziende” n. 4 del mese di aprile 2008.

SPAZIO AZIENDE – aprile 2008

LE ULTIME NOVITÀ

<p>Sicurezza: approvato il Testo Unico</p>	<p>Con la firma del Presidente della Repubblica, avvenuta il 10/4/2008, il Testo Unico con i suoi 303 articoli suddivisi in 13 titoli, è pronto per la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. I datori di lavoro o committenti, vedono inasprite le pene, per mancato rispetto delle norme di sicurezza, fino ad un massimo di un anno e mezzo di reclusione o, in alternativa, ammende massime da 8 mila a 24 mila euro.</p> <p>Nella versione definitiva del testo del Decreto, è stata inserita una proroga di tre mesi per l'espletamento degli obblighi sulla valutazione dei rischi.</p>
<p>Decontribuzione: rinviata la restituzione dei contributi non versati</p> <p>Circolare n. 7 del 25 marzo 2008</p>	<p>Come si ricorderà la Legge n. 247/2007, cosiddetto Protocollo Welfare, ha cancellato il meccanismo della decontribuzione dei premi di risultato utilizzato fino al 31 dicembre 2007, in attesa di un decreto interministeriale che vada ad attuare il novo sistema di decontribuzione, sempre introdotto dal Protocollo.</p> <p>Ora, con il Messaggio n. 8312/2008, l'Istituto rende noto che i datori, i quali abbiano continuato indebitamente ad operare la decontribuzione dei premi anche nell'anno 2008, non dovranno restituire la contribuzione omessa entro il 16 aprile: le aziende potranno quindi compensare gli importi dovuti con il nuovo sgravio eventualmente loro spettante, non appena sarà firmato il decreto attuativo del nuovo sistema di decontribuzione dei premi di risultato.</p>
<p>Nuovi chiarimenti sul Protocollo Welfare</p> <p>Circolare n. 7 del 25 marzo 2008</p>	<p>Con la Circolare n. 7/2008, il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale fornisce ulteriori chiarimenti relativamente alle novità previste dal "Protocollo Welfare".</p> <p>Confermando quanto già emerso al "Forum lavoro 2008", i contratti di lavoro intermittente e di somministrazione a tempo indeterminato, la cui stipula risulta antecedente al 1° gennaio 2008, rimarranno in essere fino alla loro naturale scadenza. Il Ministero fornisce inoltre indicazioni circa: i contratti a tempo parziale, i lavoratori intermittenti; la somministrazione a tempo indeterminato nonché, i contratti a tempo determinato.</p>

COMMENTI

NUOVA DETRAZIONE PER IL TFR DAL 1° APRILE 2008

La Finanziaria 2008, all'articolo 2 comma 514, ha previsto che il **prelievo fiscale sui trattamenti di fine rapporto**, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del TUIR il cui **diritto alla percezione sorge a partire dal 1° aprile 2008**, sia ridotto in funzione di una spesa complessiva pari a

- 135 milioni di euro per l'anno 2008
- 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009.

Ora il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con proprio decreto firmato il 20 marzo 2008 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 2008, ha stabilito i criteri per l'attuazione della riduzione del prelievo fiscale previsto dalla Finanziaria 2008.

L'articolo 1 del decreto in oggetto prevede che l'imposta determinata ai sensi dell'art. 19 del TUIR:

- sul **trattamento di fine rapporto** e sulle indennità equipollenti di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del TUIR, il cui **diritto alla percezione sorge a partire dal 1° aprile 2008**,
- è ridotta di un importo pari a:
 - **70 euro** se il **reddito di riferimento** non supera 7.500 euro;
 - **50 euro**, aumentato del prodotto fra 20 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito di riferimento, e 20.500 euro, se l'ammontare del reddito di riferimento è superiore a 7.500 euro ma non a 28.000 euro;
 - **50 euro**, se il reddito di riferimento è superiore a 28.000 euro ma non a 30.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 30.000 euro, diminuito del reddito di riferimento, e l'importo di 2.000 euro.

In particolare, nella relazione illustrativa al Decreto viene specificato che l'obiettivo è stato quello di individuare una **detrazione forfettaria** da fruire da parte dei soggetti il cui reddito di riferimento non superi i 30.000 euro; in tal modo garantendo la riduzione del prelievo ai lavoratori dipendenti con redditi corrispondenti a quelli ricompresi nei primi due scaglioni IRPEF.

REDDITO DI RIFERIMENTO	DETRAZIONE SPETTANTE
RR ≤ 7.500	70
7.500 < RR ≤ 28.000	$50 + 20 \times \frac{(28.000 - \text{reddito riferimento})}{20.500}$
28.000 < RR ≤ 30.000	$50 \times \frac{(30.000 - \text{reddito riferimento})}{2.000}$

Nota bene: il risultato del rapporto, qualora superiore a zero, deve essere assunto nelle prime quattro cifre decimali con troncamento (senza procedere ad alcun arrotondamento). Nel caso in cui il risultato del rapporto sia pari o inferiore a zero, la detrazione non spetta. La relazione illustrativa al decreto ribadisce che le somme alle quali è possibile applicare la nuova detrazione sono quelle il cui diritto alla percezione sorge a partire dal 1° aprile 2008, vale a dire inerenti a **rapporti di lavoro** dipendente **cessati a decorrere dal 31 marzo 2008**.

Per **reddito di riferimento** si intende il reddito teorico medio determinato, sulla base della durata complessiva del rapporto di lavoro, ai sensi dell'articolo 19 del TUIR ai fini dell'individuazione dell'aliquota di tassazione del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti.

Qualora il TFR sia **integralmente destinato alla previdenza complementare**, la detrazione spetta, nella stessa misura di quella che sarebbe spettata sul TFR, sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro di cui al articolo 17, comma 1, lettera a), del TUIR (ad esempio indennità sostitutiva del preavviso) eventualmente erogate. In tal caso, il reddito di riferimento del trattamento di fine rapporto è determinato in modo virtuale.

La relazione illustrativa chiarisce che in caso di **destinazione parziale** del TFR a un fondo pensione complementare, il sostituto d'imposta riconosce la detrazione nella misura intera spettante (come se il TFR fosse interamente liquidato dal sostituto) nel limite dell'imposta determinata sul TFR dallo stesso erogato.

RICONOSCIMENTO DELLA DETRAZIONE

La detrazione nei termini sopra evidenziati è riconosciuta dal sostituto d'imposta:

- in relazione ad una **sola cessazione** del rapporto di lavoro;
- nel corso di ciascun periodo d'imposta.

Pertanto, i soggetti beneficiari del trattamento di fine rapporto, delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro sono tenuti ad attestare:

- in forma **scritta**,
- **su richiesta del sostituto d'imposta**,

di non aver già fruito della detrazione in relazione ad altro rapporto di lavoro cessato nel medesimo periodo.

La relazione illustrativa chiarisce che la detrazione spettante è riconosciuta dai sostituti d'imposta anche sulle indennità di fine rapporto erogate agli eredi e agli aventi diritto del dipendente deceduto. Anche in questo caso la detrazione è determinata con le medesime modalità che sarebbero state applicate se la stessa fosse stata riconosciuta al dipendente deceduto.

La detrazione compete con riferimento all'imposta dovuta sulle somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto, pertanto anche per le somme liquidate a titolo di **acconto**. La detrazione non spetta in relazione all'erogazione di TFR a titolo di **anticipazione**. In caso di fruizione della detrazione (in misura intera) in sede di acconto, il beneficio fiscale non spetta sull'erogazione del saldo dell'indennità di fine rapporto. Di conseguenza, qualora in sede di acconto il sostituto non abbia riconosciuto l'intero importo di detrazione, il restante importo sarà riconosciuto in sede di liquidazione del saldo. Per i lavoratori dipendenti che percepiscono le indennità di fine rapporto da un datore di lavoro che non riveste la qualifica di sostituto d'imposta, la detrazione viene determinata in sede di dichiarazione dei redditi.

Infine, gli uffici finanziari sono chiamati a:

- verificare la correttezza della detrazione attribuita dal sostituto d'imposta e a provvedere a riconoscerla qualora, per qualsiasi motivo, la stessa non sia stata attribuita dal sostituto d'imposta;
- in caso di erogazioni di indennità di fine rapporto conseguenti a più cessazioni del rapporto di lavoro nel corso del medesimo periodo d'imposta, rideterminare la detrazione spettante riconoscendo quella corrispondente al reddito di riferimento più elevato per il percettore delle somme.

Nei casi sopra evidenziati, gli uffici finanziari determinano la detrazione spettante sulla base del reddito di riferimento determinato, sulla base della durata complessiva del rapporto di lavoro, ai sensi dell'articolo 19 del TUIR, ai fini dell'individuazione dell'aliquota di tassazione del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti. In questo caso gli uffici finanziari prescindono dai criteri utilizzati per la determinazione del reddito di riferimento in sede di riliquidazione del TFR e delle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro maturate dal 1° gennaio 2001.

GLI ADEMPIMENTI DEL MESE DI APRILE 2008

GIOVEDÌ 10

Contributi INPS trimestrali personale domestico

ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre gennaio - marzo 2008 per il personale domestico. Versamento a mezzo c/c postale predisposto dall'INPS, ovvero, tramite il pagamento online con Posteitaliane.

Contributi «Fondo M. Negri» e «Fondo M. Besusso» trimestrali

ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi di previdenza ed assistenza integrativa, rispettivamente al «Fondo Mario Negri» ed al «Fondo M. Besusso», a favore dei dirigenti di aziende commerciali, relativi al trimestre gennaio - marzo 2008. Versamento tramite bonifico bancario.

MERCOLEDÌ 16**Ritenute IRPEF mensili, Contributi INPS mensili, Contributi ENPALS mensili**

ultimo giorno utile per effettuare il versamento:

- delle ritenute alla fonte operate da tutti i datori di lavoro, sostituti d'imposta, sui redditi di lavoro dipendente corrisposti nel mese di **marzo 2008**;
- dei contributi previdenziali, a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **marzo 2008**;
- dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **marzo 2008**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi INPGI mensili

ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei giornalisti professionisti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **marzo 2008**.

Versamento a mezzo dichiarazione, Modello F24 "Accise".

LUNEDÌ 21**Contributi PREVINDAI trimestrali**

ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi integrativi a favore dei dirigenti di aziende industriali, relativi al trimestre gennaio – marzo 2008. Versamento tramite bonifico bancario.

LUNEDÌ 28**Denuncia ENPALS mensile**

Ultimo giorno, come previsto dalla Circolare Enpals n. 17 del 10 dicembre 2007, per la denuncia contributiva relativa alle contribuzioni corrisposte ai lavoratori dello spettacolo nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2008. Presentazione all'ENPALS tramite procedura on-line o invio flusso Xml.

MERCOLEDÌ 30**Denuncia INPS trimestrale manodopera agricola**

ultimo giorno utile per la presentazione della denuncia relativa agli operai agricoli a tempo indeterminato, determinato e compartecipanti individuali, e loro retribuzioni, contenente i dati relativi al trimestre gennaio - marzo 2008. Denuncia all'INPS a mezzo modello DMAG.

Invio telematico Modello DM10/2 e Flussi retributivi Emens

ultimo giorno utile per inviare telematicamente la denuncia mensile

- dei contributi previdenziali INPS relativa al mese di **marzo 2008**
- dei dati retributivi INPS per i lavoratori dipendenti e parasubordinati iscritti alla Gestione separata, relativa ai compensi corrisposti nel mese di **marzo 2008** (invio del Flusso EMens tramite Internet).

Modello 730

Ultimo giorno utile per la presentazione al sostituto d'imposta dei modelli 730 e 730-1 da parte dei lavoratori dipendenti e pensionati che intendono avvalersi dell'assistenza fiscale, contro rilascio del modello 730-2 a titolo di ricevuta.

FESTIVITÀ CADENTI NEL MESE DI APRILE 2008

- **Venerdì 25:** Festa della Liberazione
- Eventuali festività legate alla ricorrenza del **Santo Patrono**.